

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(I testi in lingua spagnola, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(92/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono istituire una sorveglianza intracomunitaria se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, con la decisione 91/18/CEE⁽²⁾ e seguenti, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri a istituire tale sorveglianza;

considerando che la quasi totalità di tali decisioni scade il 31 dicembre 1991;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l'autorizzazione a mantenere in vigore alcune di tali misure di sorveglianza e di istituire nuovi controlli non previsti dalle precedenti decisioni;

considerando che la Commissione ha sottoposto tali domande ad un esame approfondito caso per caso, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, prendendo in considerazione il programma d'azione che la Comunità si è prefissa per realizzare il mercato unico a partire dal 1° gennaio 1993;

considerando che tali criteri devono applicarsi rigorosamente, tenuto conto dell'approssimarsi di tale scadenza e del carattere derogatorio al principio della libera circolazione delle merci inerente alle misure di sorveglianza intracomunitaria;

considerando che di conseguenza appare opportuno limitare l'autorizzazione ad istituire misure di sorveglianza intracomunitaria a un numero ridotto di casi per i quali esistono concreti rischi che deviazioni di traffico si sviluppino in maniera massiccia e provochino gravi difficoltà ai settori interessati;

considerando che in presenza di tali condizioni è opportuno autorizzare gli Stati membri a sottoporre a sorveglianza intracomunitaria le importazioni dei prodotti indicati nell'allegato fino al 30 giugno 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto lo riguarda, a procedere fino al 30 giugno 1992 ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato sopramenzionato, in conformità della decisione 87/433/CEE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 17. 1. 1991, pag. 29.

ALLEGATO

SPAGNA

A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria	Paese di origine
2	Cina
3	Cina, Pakistan
4	Cina
6	Hong Kong
7	India
8	India
35	Corea del Sud, Taiwan

B. Prodotti vari

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Origine
6403	calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Cina
6404	calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	
8702	autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente	Giappone
8703	autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa	
8704	autoveicoli per il trasporto di merci	
8711 10 00 8711 20 10 8711 20 91 8711 20 99 ex 8711 30 00 ex 8711 90 00	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi, con motore ausiliario, di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm ³ , anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »)	Giappone
	altri motocicli e velocipedi, con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »)	

FRANCIA

A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria	Paese di origine
3	Pakistan
13	Cina
15	Cina
21	Cina

B. Altri prodotti

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Origine
3104 10 00 3104 20 50 3104 20 90	sali e cloruro di potassio	URSS (!)
8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00	apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	Cina, Corea del Sud
8528 10 40 8528 10 50 8528 10 61 8528 10 69 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 75 8528 10 78 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98	apparecchi riceventi per la televisione, a colori, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Corea del Sud, Taiwan

(!) Fino all'entrata in vigore di un eventuale dazio antidumping e comunque non oltre il 30 giugno 1992.

IRLANDA

A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria	Paese di origine
8	Hong Kong
73	Hong Kong

ITALIA

A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria	Paese di origine
2	Cina, India, Pakistan
ex 3 (!)	Pakistan

(!) Pakistan : unicamente i prodotti dei codici NC 5513 11 10, 5513 11 30 e 5513 11 90.

B. Altri prodotti

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Paese di origine
5007 20 5007 90 5803 90 10 5905 00 90	tessuti di seta o di cascami di seta	Cina
ex 8703 21 ex 8703 22 ex 8703 23 ex 8703 24 ex 8703 31 ex 8703 32 ex 8703 33 ex 8703 90	autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri autoveicoli non fuoristrada costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa	Giappone

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Paese di origine
ex 8704 21 31 ex 8704 21 39 ex 8704 21 91 ex 8704 21 99 ex 8704 22 91 ex 8704 22 99 ex 8704 31 31 ex 8704 31 39 ex 8704 31 91 ex 8704 31 99 ex 8704 32 91 ex 8704 32 99	autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci	Giappone
8711 10 00 8711 20 ex 8711 30 00	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »); con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm ³	Giappone

PORTOGALLO

B. Altri prodotti

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Paese di origine
8711 10 00	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car »); con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	Giappone